



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.106 DEL 18/12/2019

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore TREDICI e minuti ZERO nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LODIGIANI SERGIO - Sindaco	Sì
2. MARINI DANILO RAFFAELLO - Vice Sindaco	No
3. TAGLIABUE GIAMPIETRO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LODIGIANI SERGIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

Parere preventivo allegato alla Delibera della Giunta Comunale N. 106 del 18/12/2019

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	18/12/2019	Stefano Degli Antoni	F.to Stefano Degli Antoni
Regolarità Contabile	Favorevole	18/12/2019	Stefano Degli Antoni	F.to Stefano Degli Antoni

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Ricordato che il Comune di Colli Verdi è nato il 01.01.2019 (L.R. 28/12/2018 n. 27) dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde, dai quali ha acquisito le partecipazioni in società di *"produzione di un servizio di interesse generale"* detenute dai medesimi Comuni alla data del 31.12.2018;

Dato atto che i Comuni di Canevino, Ruino e Valverde hanno proceduto alla predetta ricognizione rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29, n. 28 e n. 38 del 17/12/2018 avente ad oggetto: *"Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune – Approvazione della relazione sui risultati conseguiti (Art. 1, c. 612 della Legge 23/12/2014";*

Dato altresì atto che l'art. 20. T.U.S.P rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Dato atto che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);

- per “controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).

Considerato, altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell’Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell’Ente competenti;

Dato atto che alla data del 31/12/2018 i Comuni di Canevino, Ruino e Valverde detenevano le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- **Società “Broni-Stradella Pubblica S.r.l.”**, via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 è operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari al:
Canevino: 0,5425%.
Ruino: 1,5123%
Valverde: 0,7106%

La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione. La Provincia di Pavia, quale Ente di Governo d'Ambito, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 13.02.2012, ha individuato la forma di gestione del S.I.I., nel c.d. "modello in house", da attuarsi mediante affidamento a Pavia Acque s.r.l., ulteriormente specificando i presupposti necessari per il perfezionamento del modello di gestione individuato. La concessione del servizio è stata rilasciata dalla Provincia e quindi non direttamente dal comune. Broni-Stradella Pubblica S.r.l. opera quale società consorziata di Pavia Acque.

La società si occupa altresì, attraverso il modello in house, dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani - servizio svolto per i Comuni di Canevino e Ruino - e spazzamento strade, supportando gli Enti nelle attività di bonifica ambientale.

La società, infine, gestisce ulteriori servizi per altri Comuni.

- **ASM Voghera S.p.a.**, Via Pozzoni 2 - Voghera (PV) partecipata dal solo Comune di Valverde con una quota pari al 0,0019% del Capitale.

ASM Voghera Spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica con controllo da parte degli enti locali, la cui attività, svolta tramite vari settori è la seguente:

Gas, Elettricità, Igiene Ambientale, Autoporto e Stazione autolinee, Servizio Acquedotti e Fognatura, Depuratori in gestione conto terzi, Soste e parcheggi, Trasporti e Onoranze Funebri, Sgombero Neve e Antighiaccio, Teleriscaldamento, Centro Natatorio Polivalente, Gestione Calore, Ristorazione Scolastica e Menze Aziendali, Verde Pubblico e Farmacie Comunali.

ASM Voghera Sp.a. ha svolto per conto del Comune di Valverde il Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante affidamento in house providing, con un contratto di servizio che giungerà a scadenza il 31.12.2019.

- **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari Al:
Canevino 0,785%
Ruino 0,785%
Valverde 0,785%

La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata. Si è provveduto nel 2017 ad un aumento di capitale da 20.000 euro a 50.000 euro non completamente sottoscritto.

Rilevato, inoltre, che l'ente partecipa alla **Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese** che deriva dalla trasformazione in Fondazione della società G.A.L. Alto Oltrepò S.r.l. e che le fondazioni rientrano tra gli enti strumentali, la partecipazione dell'ente alla fondazione (calcolata attraverso la quota versata per la costituzione della società poi confluita nel fondo di dotazione della fondazione) è pari allo 0,8116% per effetto dell'ingresso nel 2017 di nuovi soci;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.:

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (che detiene una quota dello 0,4717%).

- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 1,2499%)
- Aqua Planet Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 2,7711%)
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 0,0043%)
- Ascom Fidi Soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 0,0252%)
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 0,0711%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3471%);

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI ASM VOGHERA S.P.A.

- ASM vendita e Servizi S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 99,865%)
- Reti Di. Voghera S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 99,865%)
- ASMT Tortona S.p.a. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 74,179%)
- Fabbrica Energia S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 49,932%)
- A2E Servizi S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 34,952%)
- S.A.P.O. S.p.a. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 24,966%)
- Voghera Energia S.p.a. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 19,973%)
- Pavia Acque S.c.a.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 19,164%)
- GAL Oltrepò Pavese S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 2,434%)
- Broni Stradella Pubblica S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 1,308%)
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. a R.L. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 0,179%)

Dato atto che alla data del 31.12.2018 nei soppressi Comuni di Canevino, Ruino e Valverde non vi erano partecipazioni da alienare;

Atteso che, la fusione dei Comuni anzidetti a far tempo dal 01.01.2019 dovrà razionalizzare la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, individuando un unico gestore del servizio, ed eventualmente procedere ad una successiva alienazione delle quote di partecipazione alla Società che risulti non gestire alcun servizio per conto del nuovo Ente.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dai Comuni di Canevino, Ruino e Valverde (fusi nel Comune di Colli verdi dal 01.01.2019) alla data del 31.12.2018;
2. DI DARE ATTO che alla data del 31.12.2018 i Comuni fusi detenevano le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."**, via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 è operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari al:

Canevino: 0,5425%.

Ruino: 1,5123%

Valverde: 0,7106%

La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione. La Provincia di Pavia, quale Ente di Governo d'Ambito, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 13.02.2012, ha individuato la forma di gestione del S.I.L., nel c.d. "modello in house", da attuarsi mediante affidamento a Pavia acque s.r.l., ulteriormente specificando i presupposti necessari per il perfezionamento del modello di gestione individuato. La concessione del servizio è stata rilasciata dalla Provincia e quindi non direttamente dal comune. Broni-Stradella Pubblica S.r.l. opera quale società consorziata di Pavia Acque.

La società si occupa altresì, attraverso il modello in house, dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani - servizio svolto per i Comuni di Canevino e Ruino - e spazzamento strade, supportando gli Enti nelle attività di bonifica ambientale.

La società, infine, gestisce ulteriori servizi per altri Comuni.

- **ASM Voghera S.p.a.**, Via Pozzoni 2 - Voghera (PV) partecipata dal solo Comune di Valverde con una quota pari al 0,0019% del Capitale.

ASM Voghera Spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica con controllo da parte degli enti locali, la cui attività, svolta tramite vari settori è la seguente:

Gas, Elettricità, Igiene Ambientale, Autoporto e Stazione autolinee, Servizio Acquedotti e Fognatura, Depuratori in gestione conto terzi, Soste e parcheggi, Trasporti e Onoranze Funebri, Sgombero Neve e Antighiaccio, Teleriscaldamento, Centro Natatorio Polivalente, Gestione Calore, Ristorazione Scolastica e Menze Aziendali, Verde Pubblico e Farmacie Comunali.

ASM Voghera Sp.a. ha svolto per conto del Comune di Valverde il Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante affidamento in house providing, con un contratto di servizio che giungerà a scadenza il 31.12.2019.

- **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari Al:

Canevino 0,785%

Ruino 0,785%

Valverde 0,785%

La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata. Si è provveduto nel 2017 ad un aumento di capitale da 20.000 euro a 50.000 euro non completamente sottoscritto.

Rilevato, inoltre, che i Comuni suddetti partecipano alla **Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese** che deriva dalla trasformazione in Fondazione della società G.A.L. Alto Oltrepò S.r.l. e che le

fondazioni rientrano tra gli enti strumentali, la partecipazione dell'ente alla fondazione (calcolata attraverso la quota versata per la costituzione della società poi confluita nel fondo di dotazione della fondazione) è pari allo 0,8116% ciascuno, per effetto dell'ingresso nel 2017 di nuovi soci;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.:

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (che detiene una quota dello 0,4717%).
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 1,2499%)
- Aqua Planet Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 2,7711%)
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 0,0043%)
- Ascom Fidi Soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 0,0252%)
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (che detiene una quota dello 0,0711%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3471%);

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI ASM VOGHERA S.P.A.

- ASM vendita e Servizi S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 99,865%)
 - Reti Di. Voghera S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 99,865%)
 - ASMT Tortona S.p.a. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 74,179%)
 - Fabbrica Energia S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 49,932%)
 - A2E Servizi S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 34,952%)
 - S.A.P.O. S.p.a. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 24,966%)
 - Voghera Energia S.p.a. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 19,973%)
 - Pavia Acque S.c.a.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 19,164%)
 - GAL Oltrepò Pavese S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 2,434%)
 - Broni Stradella Pubblica S.r.l. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 1,308%)
 - Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. a R.L. (di cui ASM Voghera S.p.a. detiene una quota del 0,179%)
3. DI DARE ATTO che, alla data del 31.12.2018, non vi erano partecipazioni in portafoglio ai Comuni di Canevino, Ruino e Valverde da alienare;
 4. DI DEMANDARE alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
 5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
 6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla normativa vigente;

Successivamente, vista l'urgenza dettata dalla normativa, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : LODIGIANI SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Colli Verdi, 03/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to:FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/001/2020

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Colli Verdi, 15/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to:FAZIA MERCADANTE UMBERTO